Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari, n. 644 del 14.10.2024

REPUBBLICA ITALIANA
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante assegnazione di termine ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. xxxx dell'anno 2021

TRA

DEBITRICE,

Opponente

CONTRO

SERVICER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria con rappresentanza di **SPV**,

Opposta

Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 19.102021, nell'ambito del procedimento n. R.G. xxxx/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DEBITRICE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 19.102021, nell'ambito del procedimento n. R.G. xxxx/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.648,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha eccepito: - l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta atta a suffragare il diritto di credito ivi dedotto, in quanto non corredato dagli estratti conto comunicati al cliente sin dalla data d'origine del rapporto negoziale, né vi sarebbe altra prova dell'avvenuta comunicazione dell'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'istituto di credito; la prescrizione del diritto di credito vantato da parte opposta, in quanto sarebbe decorso un lasso temporale maggiore di dieci anni tra la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non risultando intervenuti validi atti interruttivi; l'illegittimità della somma ingiunta per la pattuizione e applicazione di tassi oltre soglia.
Pertanto, parte opponente ha chiesto: "*IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO 1. DICHIARARE nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. xxx/2021 RG xxxx/2021 e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente DICHIARARE che nulla è dovuto dalla sig.ra* ***DEBITRICE*** *a* ***SOCIETA'MCE LOCAM SPA*** *per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova ed il credito è prescritto; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, 2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria di* ***DEBITRICE*** *nei confronti di* ***SOCIETA' MCE LOCAM SPA*** *ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute, degli interessi di corresponsione illegittima, e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto; PER L'EFFETTO, 3. CONDANNARE la SOCIETA'* **SERVICER *SPA***, *- in persona del rappresentante legale pro tempore- al pagamento delle spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avv.to antistatario*".
Costituendosi in giudizio, **SERVICER S.r.l.**, n.q. di mandataria di **SPV** – premettendo di aver acquistato pro soluto il credito per il quale è causa da **BANCA S.p.A**. (la quale ha stipulato, con l'opponente, mutuo chirografario denominato prestito personale "Avvera" di € 6.000,00, da rimborsare in 24 rate mensili) - ha avversato le ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta dalla **DEBITRICE** per le ragioni meglio spiegate in comparsa, deducendone comunque la radicale infondatezza. Ha, pertanto, richiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e col favore delle spese.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata in data 30.01.2024.

***

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in punto di diritto occorre sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte *ex adverso*, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, a differenza di quanto dedotto dalla **DEBITRICE** (circostanza, questa, che porta a ritenere infondato il primo motivo d'opposizione da quest'ultima spiegato) parte opposta ha fornito prova della fondatezza del proprio diritto di credito, producendo in giudizio: - il contratto di finanziamento sottoscritto dalla **DEBITRICE** con **BANCA S.p.A**. contenente tutte le condizioni contrattuali, contemplanti il pagamento di un n. di 24 rate da € 273,00; - i contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d'azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta; la certificazione ex art. 50 T.U.B.; gli atti di costituzione in mora dell'opponente (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Del tutto inconferenti appaiono, peraltro, le ulteriori argomentazioni spese sul punto dall'opponente dacché non appaiono riferibili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, afferente non già un rapporto di conto corrente ma di finanziamento.
Parimenti privo di fondamento è il motivo di opposizione basato sull'eccepita prescrizione del credito.
Va preliminarmente evidenziato che costituisce *ius receptum* il principio in forza del quale il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal contratto e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004).
Nel caso di specie, risulta precipuamente documentato l'invio di atti costituzione in mora del debitore ingiunto, sia da parte di **BANCA spa** che della **SERVICER S.p.A.**, con missive trasmesse mediante raccomandata a/r rispettivamente del 3.4.2012 e del 29.11.2016. Privo di pregio è l'assunto di parte opponente correlato al mancato riscontro di sottoscrizione della stessa **DEBITRICE** delle relative raccomandate, atteso che non risulta in contestazione la correttezza e riferibilità alla stessa dell'indirizzo cui le stesse sono state inviate, con conseguente presunzione di conoscenza da parte della destinataria, e ciò tanto più che a fronte della prova positiva offerta dalla opposta circa il rapporto di coniugo esistente tra la **DEBITRICE** e il ricevente (cfr. all. 12 fascicolo opposta).
Da ultimo, quanto all'eccezione di presunta usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti nel contratto di finanziamento stipulato dalla **DEBITRICE** con **BANCA S.p.A.**, la stessa è sconfessata dalla c.t.u. depositata in atti le cui conclusioni – congruamente motivate e rispondenti alle norme di legge in materia – devono appieno condividersi.
Segnatamente, il c.t.u. nominato, Dott.ssa **OMISSIS**, previa analisi della documentazione in atti e dopo aver riportato la condizioni contrattuali concordate dalla **DEBITRICE** e **BANCA S.p.A.**, ha escluso la pattuizione di interessi oltre soglia nel contratto in questione; in particolare, ha accertato che, per il contratto di finanziamento n. xxx/xxxxxx: "il TAEG pubblicizzato nelle condizioni economiche è del 10,329% mentre quello realmente applicato sulla scorta del combinato disposto dalla normativa di cui

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

al TUB e delle disposizioni della Banca d'Italia, è del 10,68%...Il TAEG del finanziamento nel funzionamento «fisiologico» del contratto, nella sua applicazione di normalità costituita dal puntuale pagamento delle rate di rimborso dall'inizio alla fine del piano di ammortamento, al momento della stipula, non eccede il tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01.04.2007 – 30.06.2007, categoria di riferimento crediti personali pari al 15,34%, come da tabella illustrativa allegata (ALLEGATO 2 – TEGM e tassi soglia II trimestre 2007). Il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari al 10,50%. Tale tasso, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 22.05.2007, risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01.04.2007 – 30.06.2007, categoria di riferimento crediti personali pari al 15,34%. Verificata la formale applicazione dei criteri di calcolo seguiti dalla banca, i tassi effettivi applicati dalla banca, la congruità rispetto alle disposizioni dettate dalla legge 108/96 in materia d'usura è stato riscontrato che i tassi applicati non eccedono il tasso soglia usura". (cfr. pag. 9 c.t.u.).

Per le suesposte ragioni, ed essendo pacifico l'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte della **DEBITRICE**, il decreto ingiuntivo n. xxx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 19.102021, nell'ambito del procedimento n. R.G. xxxx/2021, va confermato.

Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai dettami di cui al D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'opposizione spiegata da **DEBITRICE** e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. xxx/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 19.102021, nell'ambito del procedimento n. R.G. xxxx/2021;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di **DEBITRICE**;
- Condanna **DEBITRICE** al pagamento delle spese di lite in favore di parte

opposta, che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

Trapani, 11.10.2024

Il Giudice

Federica Emanuela Lipari

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376